



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Genova, 09/08/2016

Spett.le

GRUPPO ALTA FORMAZIONE

Protocollo: 32449 /R.U.

Rif.:

gruppoaltaformazione@legalmail.it

Allegati:

OGGETTO: Affidamento del servizio di formazione del personale – Corso formativo modulo B5 per RSPP Laboratori chimici– **GRUPPO ALTA FORMAZIONE S.r.l.**

(CIG. N. **Z101AD27E0**)

LETTERA DI INCARICO

Premesso che:

- con nota n. 18728/R.U. del 18 febbraio 2016, la Direzione Centrale Pianificazione Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro ha diramato il Piano della Formazione 2016 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- si rende necessario organizzare il Corso per RSPP – Modulo B5 della durata di 68 ore dedicato a funzionari operanti nei laboratori chimici;
- in data 21 luglio 2016 è stato richiesto il preventivo alla Società in oggetto, pervenuto nella stessa data con nostro prot. n. 30013/RU del 21/07/2016;
- tale preventivo è risultato congruo per questa amministrazione;
- la richiesta di offerta e il preventivo presentato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente incarico ed hanno valore essenziale ai fini della sua validità.
- con Determinazione n°2378/RI del 09.08.16 lo scrivente ha *“autorizzato il ricorso all’acquisizione in economia, mediante affidamento alla Società GRUPPO ALTA FORMAZIONE – Sede legale: Via XXIV maggio 30 – 98122 Messina – Sede operativa: via Vico Paggi 4/8 – 16128 GENOVA – P.IVA/Codice Fiscale 03225150832.* Il servizio dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni da intendersi modificative e/o integrative dei documenti sopraccitati.

DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA, IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

DISTRETTO DI GENOVA

SERVIZIO ACQUISTI E CONTRATTI

16126 Genova, Via R. Rubattino, 4

Telefono +39 0108541 119/121/176 [VoIP 179101]– Fax +39 010 261329

E-mail: dis.genova.acquisti@agenziadogane.it – PEC: did.liguriapiemonte_vda@pce.agenziadogane.it

Art. 1 – Oggetto dell'incarico e modalità di esecuzione

E' oggetto del presente contratto l'espletamento di un corso di formazione Modulo B5 per RSPP, per i Funzionari di seguito indicati.

Il corso di formazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- durata complessiva di ore 68 (sessantotto) per n. 2 (due) partecipanti;
- articolazione del corso in 9 (nove) lezioni da svolgere, a cura di insegnanti incaricati, presso l'aula della sede del GRUPPO ALTA FORMAZIONE sita in Vico Chiuso Paggi 4/8 - Genova;
- calendario delle lezioni: -5-6-7-8-9-12-13-14 Settembre orario 9:00 – 13:00/ 14:00-18:00 e 16 settembre orario 09:00-13:00 ;
- i nominativi dei soggetti partecipanti al corso sono: [REDACTED] e [REDACTED] del Laboratorio chimico di Genova.
- la Società provvederà a inviare un report settimanale attestante le presenze dei partecipanti al Servizio Acquisti e contratti del Distretto di Genova – dis.genova.acquisti@agenziadogane.it

Art. 2 - Controlli e verifiche

L'Agenzia ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del servizio a quanto stabilito nel presente atto.

Art. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data della stipula. Le date delle lezioni sono quelle indicate all'art. 1;

Art. 4 - Corrispettivo

Per il servizio, regolarmente eseguito, di cui al presente contratto verrà corrisposto alla Società il corrispettivo complessivo pari a € 1.750,00 (Euro millesettecentocinquanta/00) **esente da IVA ex. Art. 10 del D.P.R. 633/72.**

Tali corrispettivi sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa .



Art. 5 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Art. 6 - Sicurezza sul luogo del lavoro

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato, come risulta dall'autocertificazione prodotta dalla Società con protocollo n. 30124/RU del 22/07/2016 è il seguente:

Istituto bancario [REDACTED]

Ag.n./Filiale di [REDACTED]

IBAN [REDACTED]

ABI [REDACTED] CAB [REDACTED] C/C [REDACTED]

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i., la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata



comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del “contratto” e dalla sua integrazione.

La società accetta che l’Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul “conto corrente dedicato” comunicato all’Agenzia, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati.

La Società si impegna a rendere note, per iscritto, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta– Distretto di Genova – Servizio Acquisti e Contratti, Via R. Rubattino, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, l’Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: **Z101AD27E0** .

Art. 8 - Penali

L’Agenzia, a tutela delle norme contenute nella presente lettera di affidamento si riserva di applicare le seguenti penalità:

- mancata effettuazione delle lezioni, ovvero annullamento con preavviso inferiore alle 24 ore: Euro 50,00 per ciascun evento;
- comportamenti del personale tali da causare danni all’immagine ed alla reputazione dell’Agenzia: da Euro 10,00 a Euro 100,00 per ciascun evento in relazione alla gravità dell’accaduto.

Non è comunque precluso all’Agenzia il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Sarà facoltà dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli compensare - nel rispetto della normativa civilistica e fiscale - gli eventuali crediti derivanti dalla applicazione del presente articolo con l’importo della fattura da liquidare.

Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

L'Agenzia, in caso di gravi o ripetuti inadempimenti da parte della Società, potrà esercitare la risoluzione dal contratto mediante semplice comunicazione scritta, con preavviso di 15 giorni naturali e consecutivi, senza bisogno di messa in mora e senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.

La risoluzione consentirà all'Agenzia di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che questa Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà comunicato all'impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione ai sensi del presente articolo potrà inoltre essere esercitata in caso di accertata violazione definitiva agli obblighi tributari, contributivi, stipendiali ed alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in caso di sopravvenuto difetto delle condizioni per contrattare con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.n.50/2016.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i., il contratto si intenderà risolto espressamente ai sensi dell'art.1456 c.c..

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il presente contratto si risolverà di diritto.

Art. 11 - Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 c.13 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato nel precedente art.7, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG n. **Z101AD27E0** su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 12 – Certificazione del credito

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, codesta Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Codice fiscale: **97210890584**

Pec: dogane@pce.agenziadogane.it

Indirizzo: Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma (RM)

Art. 13 - Fatturazione e modalità di pagamento

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma C.F. 97210890584,

ed esclusivamente inviata elettronicamente.

Il codice univoco dello scrivente Ufficio è **CBOAH9**.

Si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;
- sede;
- IBAN;
- CIG (se previsto CUP).

La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito della comunicazione di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrata tramite posta elettronica e conterrà i dati di cui al punto precedente.

SPLIT PAYMENT

Si precisa che con circolare 1/E del 09/02/2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Agenzie fiscali sono escluse dall'applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti".

L'Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili..

Art. 14 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova

Art. 15 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa.

Consenso al trattamento dei dati personali

La Società prende atto che i dati contenuti nel presente contratto ad essa riferiti e quelli forniti all'Agenzia rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e che relativamente a tali dati le competono i diritti di cui all'articolo 7 del decreto suddetto, che la Società dichiara di conoscere nella sua interezza.

Ai sensi e per gli effetti della normativa succitata, l'Agenzia informa la Società che le informazioni ad essa relative, indicate nel presente contratto nonché nella fattura che verrà emessa, saranno inseriti nella banca dati "fornitori" dell'Agenzia delle Dogane ed utilizzati per fini contabili, amministrativi e per gli ulteriori scopi previsti dalla vigente normativa e che l'Agenzia delle Dogane è titolare del



trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Agenzia in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

L'Impresa con la stipula del presente atto acconsente espressamente al trattamento dei dati in materia secondo la normativa vigente.

Art. 16 – Registrazione del contratto

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni, con spese a cura della parte richiedente.

Art. 17 – Obblighi delle parti

Per ogni eventuale problematica che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto, in ordine all'esecuzione delle prestazioni, al pagamento, ecc., nonché al fine di rendere più efficaci le modalità di comunicazione tra le parti, il fornitore avrà cura di contattare esclusivamente il Servizio Acquisti e Contratti del Distretto di Genova ai seguenti recapiti:

e-mail: dis.genova.acquisti@agenziadogane.it

telefono: 010-8541 102 oppure 159

fax: 010-261329

Analogamente, per quanto riguarda il fornitore, l'Agenzia avrà cura di indirizzare le proprie comunicazioni al Sig.: ELENA GORNI

e-mail: info@altaform.it

telefono: 0103622545

PEC: gruppoaltaformazione@legalmail.it

Art. 18 - Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto Funzionario Delegato è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

*Il Funzionario Delegato**

Dott. ssa Maria Annunziata Locorotondo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)

*Atto di delega n.3901/RI del 18.12.2015

Una copia del presente atto deve essere restituita a questa Direzione siglata in ogni pagina e sottoscritta come segue:

Per la Società

Denominazione GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL

Indirizzo VIA XXVI MAGGIO, 30

Codice Fiscale/Partita IVA: 03225150832

Il Sig./Dott.

Nome e Cognome: [REDACTED]

Nato a: [REDACTED] il: [REDACTED]

Residente in [REDACTED]

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

sottoscrive e sigla ogni pagina, per accettazione, del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, li 04/08/2016

GRUPPO ALTA FORMAZIONE Srl
Sede Legale: Via XXIV Maggio, 30
98122 MESSINA
P.I. e C.F. 03225150832
Sede Operativa: Vico Chiuso Paggi 4/8
16128 GENOVA